

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA

PREMESSA

L'Associazione ARCI riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella prima parte della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Associazione ARCI si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed opera per un'Europa dei cittadini.

L'Associazione ARCI fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica con l'ARCI fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero dell'Interno.

DEFINIZIONE E FINALITÀ

Art. 1

ARCI Comitato Provinciale di Piacenza è un'Associazione di Promozione Sociale, costituita ai sensi della Legge Regionale 34/2002 e della Legge 383/2000, autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire un'articolata dialettica della democrazia.

ARCI Comitato Provinciale di Piacenza favorisce il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno in tutto il territorio provinciale, riconoscendo pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite.

Esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa, che rappresentano anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci ed alla collettività.

ARCI Comitato Provinciale di Piacenza è il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'Associazione ARCI nel territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.

Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi.

ARCI Comitato Provinciale di Piacenza è iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale e, per tramite dell'associazione nazionale, è iscritta nell'omonimo Registro Nazionale.

L'Associazione ha sede legale a Piacenza in via Serravalle Libarna 5.

L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2

ARCI Comitato Provinciale di Piacenza si impegna per il pieno riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell'associazionismo, valorizzando la propria complessità e la ricchezza delle diversità che la costituiscono.

ARCI Comitato Provinciale di Piacenza vuole intervenire con la propria pratica associativa nell'articolazione della dialettica democratica all'interno del proprio territorio.

In quanto forma di autorganizzazione della società civile, ARCI Comitato Provinciale di Piacenza esprime una propria autonoma soggettività politica, sempre nel rispetto dei valori e dei principi espressi dall'Associazione ARCI e dal suo Statuto; vuole interloquire, in forza del suo concreto agire sociale, con altri soggetti come i Partiti, gli Enti e le Istituzioni.

ARCI Comitato Provinciale di Piacenza promuove ed organizza l'impegno sociale volontario dei cittadini anche attraverso la creazione di specifiche forme associative e la valorizzazione dei singoli nelle esperienze collettive, favorendo la crescita culturale degli individui, promuovendo nel contempo la crescita e la progettazione di tempi scelti di vita, nella piena e consapevole attività delle persone.

Art. 3

Sono campi prioritari di iniziativa ed intervento di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza:

- l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l'immigrazione e di lavoro interculturale;
- l'azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- l'azione tesa a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- l'intervento per difendere e innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
- l'intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e politiche legate al turismo;
- l'iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
- l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni;
- lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
- lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- l'impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà;
- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno di strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola;
- le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale, e di educazione allo sviluppo;
- la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;

- l'iniziativa e l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani;
- la lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere.

Art. 4

Rappresentano specifici settori di attività di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza:

- tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l'espressione corporea, la scrittura, le arti visive, i beni culturali, la pittura, la scultura, la fotografia;
- la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva;
- le attività formative ed educative;
- le attività ludiche;
- il turismo sociale, come esperienza di conoscenza e di incontro;
- gli scambi internazionali, come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;
- la cooperazione e la solidarietà internazionale e l'educazione allo sviluppo;
- gli interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza fra etnie diverse;
- l'elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell'ambito della conflittualità e del disagio sociale;
- interventi per favorire la partecipazione, l'integrazione e la vita attiva degli anziani;
- la consulenza legale e fiscale e i servizi amministrativi e contabili alle proprie basi associative.

Art. 5

Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all'associazione, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso ed identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

FORMA ASSOCIATIVA

Art. 6

Possono aderire ad ARCI Comitato Provinciale di Piacenza circoli, associazioni a carattere locale e singoli cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; è condizione per l'adesione l'acquisizione della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera sociale.

I soci collettivi, con l'adesione ad ARCI Comitato Provinciale di Piacenza, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7

I circoli sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza. La loro adesione annuale è subordinata all'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'Associazione ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; la indivisibilità, anche in forma indiretta, degli avanzi di gestione; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

I circoli sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'associazione.

Art. 8

Ai soci individuali sono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell'associazione ed in armonia con la legislazione vigente.

Art. 9

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione del programma e approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- eleggere, nelle forme della democrazia diretta o di mandato, gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo dell'associazione ai vari livelli ed essere eletti negli stessi.

Sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.

Art. 10

Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale o del pagamento della quota associativa;
- per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti dell'associazione;
- per dichiarazione di espulsione diventata definitiva.

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 11

Il Comitato Provinciale è il principale soggetto dell'iniziativa politica ed organizzativa dell'Associazione ARCI sul territorio; è istanza elettiva di direzione sul territorio ed esprime l'insieme delle basi associative dei soci operanti nella provincia di Piacenza; attraverso la realizzazione di proprie iniziative ARCI Comitato Provinciale di Piacenza esercita la direzione dell'Associazione nella zona di propria competenza; promuove la costituzione di nuove basi associative ed opera per la salvaguardia ed il potenziamento di quelle già esistenti; in concorso con queste o direttamente può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle proprie finalità sociali; stabilisce rapporti di collaborazione con altre esperienze associative, politiche, culturali, istituzionali, economiche, pubbliche e private.

Fornisce supporti e servizi culturali e tecnici ai soci individuali e alle basi associative; elabora progetti ed avanza proposte agli Enti Locali ed alle Istituzioni pubbliche e private; può promuovere la costituzione di strutture imprenditoriali; può ricevere la delega da parte dell'associazione nazionale su questioni specifiche.

Rappresenta l'Associazione ARCI nei confronti di Enti Locali, Istituzioni, organizzazioni sociali e politiche nel proprio ambito territoriale.

Art. 12

Sono Organismi di Direzione di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza:

- il Congresso Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- il Presidente;
- la Presidenza Provinciale.

Art. 13

Il Congresso Provinciale si svolge di norma ogni quattro anni; è preparato dalle assemblee nei circoli e nelle associazioni aderenti, che eleggono i propri delegati secondo le norme stabilite dal Consiglio Provinciale.

Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'associazione;
- discutere, modificare ed approvare il presente Statuto;
- discutere e proporre modifiche agli Statuti regionale e nazionale;

- eleggere il Consiglio Provinciale e, se richiesto, i delegati ai Congressi regionale e nazionale;
- individuare la necessità, i numeri e le tematiche di eventuali Commissioni permanenti in seno al Consiglio Provinciale ed eleggerne i rispettivi Presidenti;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori.

Al Congresso Provinciale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dalle basi associative; ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe, ad eccezione di casi gravemente motivati da sottoporre preventivamente alla Presidenza del Congresso.

Art. 14

Il Congresso Provinciale può svolgersi anche in forma straordinaria; esso è convocato dal Consiglio Provinciale su iniziativa propria oppure:

- su richiesta motivata delle basi associative che rappresentino almeno un terzo dei soci;
- su richiesta del Commissario eventualmente subentrato agli Organismi Dirigenti su decisione del Consiglio Nazionale dell'associazione.

Il Congresso Provinciale straordinario deve essere necessariamente convocato entro tre mesi dalla richiesta e delibera solo e soltanto sugli argomenti per i quali è stata stabilita la convocazione.

Art. 15

Il Consiglio Provinciale è il massimo organo di governo e di rappresentanza dell'associazione; esso ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il Congresso Provinciale ordinario e straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- discutere ed approvare il programma annuale dell'associazione;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e la Presidenza;
- nominare eventuali commissioni di lavoro su temi specifici ed i relativi responsabili;
- nominare i propri rappresentanti negli organismi promossi dagli Enti Locali o da altri enti pubblici o privati;
- promuovere ogni iniziativa atta a perseguire gli scopi dell'associazione.

Decorsi sei mesi dalla data di svolgimento del Congresso Provinciale è possibile operare la sostituzione di consiglieri decaduti e la cooptazione di nuovi fino ad un numero massimo pari ad un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Provinciale si riunisce almeno due volte all'anno o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri: in questo caso dovrà accadere entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

Quando previste, le Commissioni di lavoro nominate dal Consiglio Provinciale possono avere natura permanente o temporanea, cioè costituite per questioni od iniziative specifiche, ed assolvono il compito di approfondimento e proposta su tematiche di lavoro o di iniziativa politica dell'Associazione. Esse sottopongono proposte operative all'approvazione del Consiglio Provinciale nell'ambito dei temi di lavoro loro affidati. Le Commissioni sono formate da componenti del Consiglio Provinciale e da rappresentanti di esperienze particolarmente significative sul territorio, indicate dallo stesso Consiglio Provinciale o dalle basi associative.

Art. 17

Il Presidente del Comitato Territoriale esercita le funzioni di coordinamento e di direzione organizzativa dell'Associazione; la rappresenta in giudizio e verso terzi; tiene i contatti con gli organismi dirigenti sovraordinati; propone al Consiglio Provinciale i membri della Presidenza Provinciale e coordina i lavori di entrambi gli organismi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 18

La Presidenza Provinciale è l'organismo esecutivo di governo del Comitato Territoriale.

Attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Provinciale; gestisce le attività e le risorse dell'Associazione; garantisce il funzionamento della sede di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza.

Ha, inoltre, il compito di:

- discutere ed approvare progetti proposti dal Presidente, dai membri del Consiglio Provinciale o da terzi;
- valutare le richieste di adesione da parte di nuovi soci individuali e collettivi (basi associative);
- deliberare circa la riammissione, la sospensione, l'espulsione e la radiazione dei soci individuali e collettivi, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Provinciale;
- redigere i bilanci dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Presidenza Provinciale ha inoltre il compito di deliberare in merito all'acquisizione di partecipazioni societarie, di costituzione delle medesime e di delegarne propri rappresentanti all'interno.

Nell'esercizio delle sue funzioni, la Presidenza Provinciale può avvalersi di responsabili di settore o dei Presidenti delle Commissioni permanenti eventualmente nominate dal Consiglio Provinciale, i quali potranno partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto.

Art. 19

Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in presenza della maggioranza dei membri effettivamente in carica solo nei casi di:

- approvazione dei bilanci e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione del Congresso Provinciale, tanto ordinario quanto straordinario;
- delibera di decadenza da componente di un organismo dirigente.

GARANZIA E CONTROLLO

Art. 20

È organismo di controllo il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 21

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di controllo amministrativo e viene eletto dal Congresso.

Risulta formato da tre componenti effettivi più due supplenti, scelti fra i soci non membri di organismi dirigenti di pari livello; esso elegge nel suo seno il Presidente ed ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

Esso presenta ogni anno al Consiglio Provinciale una relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 22

Nella necessità di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
 - dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
- è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Garanti costituito a livello regionale.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di soci o di basi associative, ovvero per propria autonoma iniziativa nel caso ne ravvisasse la necessità.
Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive.

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Art. 23

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza sono:

- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni;
- la verificabilità dei programmi;
- l'uguaglianza dei diritti tra tutti i soci.

Art. 24

L'elezione degli organismi dirigenti avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 25

Ogni organismo dirigente dovrà provvedere entro quattro mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento, che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo.

Art. 26

Il Comitato Territoriale, in virtù delle funzioni di rappresentanza, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono all'Associazione ARCI.

In particolare, per quanto riguarda i circoli, il Comitato Territoriale dovrà garantire il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi circoli, dovrà:

- curare la predisposizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, verificandone la compatibilità con quelli dei livelli sovraordinati dell'Associazione;
- fornire tutte quelle informazioni necessarie ai dirigenti del costituendo circolo utili ad un corretto funzionamento della vita associativa;
- seguire l'intero iter costitutivo fino alla convocazione della prima Assemblea ordinaria.

Art. 27

In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente di una base associativa la Presidenza Provinciale, sentito il parere del Collegio dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un Commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.

Tale decisione, comunque, deve essere ratificata con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Provinciale convocato.

PATRIMONIO RISORSE AMMINISTRAZIONE

Art. 28

Il patrimonio di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
- le eccedenze degli esercizi annuali;
- eventuali partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi;
- erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 29

Le fonti di finanziamento di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative, nonché i contributi volontari corrisposti dagli stessi;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative pubbliche promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi.

Art. 30

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre, con l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale del bilancio preventivo di esercizio entro il 30 novembre e del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, salvo comprovati impedimenti.

Di norma la presentazione, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo è accompagnata da una relazione scritta da parte della Presidenza Provinciale e del Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 31

Ogni livello organizzativo dell'Associazione è completamente autonomo dal punto di vista organizzativo e patrimoniale e risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Art. 32

Il Presidente può contrarre obbligazioni solo in nome e per conto di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza, nei limiti delle esigenze e compatibilità del Comitato, anche sotto forma di fidi bancari, fidejussioni e prestiti, nonché operare l'apertura di conti bancari e postali.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33

Lo scioglimento di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza può essere deciso solo da un Congresso Provinciale Straordinario appositamente convocato, oppure dai livelli sovraordinati dell'Associazione qualora si siano verificate gravi violazioni al presente Statuto od a quello dell'Associazione ARCI.

In caso di scioglimento il patrimonio di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti od Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità assistenziali e di interesse generale analoghe a quelle di ARCI Comitato Provinciale di Piacenza e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Art. 35

Il Congresso dà mandato al Consiglio Provinciale, con maggioranza assoluta dei componenti effettivi, di poter apportare modifiche al presente Statuto, coerenti ai principi e alle prescrizioni dello statuto nazionale, derivanti da scelte congressuali nazionali e/o da specifiche disposizioni di legge. Tali modifiche saranno soggette al parere del Collegio dei Garanti Nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto nazionale vigente.

Approvato dal Congresso Provinciale del 07/04/2018